

Dal mondo

Mediation Ue: in Francia la soluzione è a due vie

11 Maggio 2012

Quinta puntata del viaggio conoscitivo nei modelli non giurisdizionali dei conflitti negli ordinamenti europei

Thumbnail
Image not found or type unknown

La Francia ha recepito la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. L'ordinanza di recepimento no. 2011-1540 del 16 novembre 2011 è stata adottata in applicazione della legge del 17 maggio 2011 di "simplification et d'amélioration de la qualité du droit" (semplificazione e miglioramento della qualità del diritto). L'attuazione, in ritardo, della direttiva comunitaria non è da intendersi come diffidenza verso la mediazione, strumento dagli esiti più soddisfacenti e remunerativi per le parti rispetto al contesto istituzionale della giustizia togata. Il diritto processuale civile francese ha, infatti, sperimentato da tempo (il riferimento è alla legge del 18 dicembre 1998 relativa all'accesso al diritto e alla risoluzione in via amichevole dei conflitti) le potenzialità operative degli strumenti di risoluzione dei conflitti alternativi all'offerta giurisdizionale ordinaria. Il recepimento è intervenuto per imprimere una definizione di maggiore organicità normativa e flessibilità procedurale.

I metodi alternativi di risoluzione dei conflitti: la mediazione...

In Francia esistono due tipi di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti: la mediazione e la conciliazione. La mediazione può intervenire sia al di fuori di qualsiasi procedura che in ambito giudiziario. In quest'ultimo caso, la mediazione (ex articoli 131-1 e seguenti del codice di procedura civile) non può eccedere i tre mesi e si svolge sotto il controllo del giudice che, con l'accordo delle parti, può designare un mediatore.

La mediazione stragiudiziale o giudiziaria non è gratuita; il compenso del mediatore è fissato dal giudice (dopo l'esecuzione dell'incarico e dietro presentazione di una memoria o di una nota spese ex art. 119 del decreto n. 91-1266, del 19 dicembre 1991) ed è a carico delle parti (ad eccezione degli indigenti che possono beneficiare del gratuito patrocinio) tenuti a versare un anticipo all'inizio della procedura.

...e la conciliazione

Attraverso la conciliazione (che è gratuita), invece, le parti possono, con l'aiuto del conciliatore, raggiungere un accordo che può acquisire forza esecutiva su richiesta delle parti al giudice. In ambito processuale, la conciliazione si definisce con l'accordo tra le parti, sotto l'egida del giudice, ma la procedura resta comunque una soluzione negoziata non imposta dall'autorità giudiziaria.

I conciliatori di giustizia, i mediatori di giustizia (mediatore civile, mediatore penale) e i delegati del Procuratore della Repubblica hanno una abilitazione riconosciuta e svolgono la attività retribuita, ad eccezione di quella svolta dai conciliatori di giustizia, che, come indicato in precedenza, agiscono a titolo volontario con imparzialità, professionalità e diligenza. Salvo accordo contrario tra le parti o qualora sussistano motivi di ordine pubblico o di protezione dell'interesse superiore del minore, la mediazione è sottoposta al principio di confidenzialità.

Ambito di applicazione

Conflitti fra cittadini e Amministrazione

L'ordinamento riconosce la validità della mediazione per la risoluzione delle liti fra i cittadini, e fra cittadini e Amministrazioni, segnatamente in ambito tributario. La prima istituzione indipendente costituita fu, infatti, il mediatore della Repubblica. Il mediatore della Repubblica è un'autorità indipendente che dispone di propri delegati nei dipartimenti. I delegati sono lavoratori attivi o in quiescenza con buona conoscenza del diritto amministrativo, nominati dal Mediatore della Repubblica con un incarico annuale rinnovabile che si impegnano volontariamente a offrire al pubblico la propria disponibilità almeno due mezze giornate alla settimana nel corso delle quali ricevono le persone su richiesta diretta.

Tale mediazione è gratuita.

La mediazione giudiziaria in materia civile

Il conciliatore di giustizia, istituito con il decreto del 20 marzo 1978 (modificato dal decreto del 13 dicembre 1996), è un volontario nominato su proposta del giudice dal Primo Presidente della Corte d'Appello ma non è un magistrato. La sua funzione è di attivarsi per la soluzione amichevole delle controversie tra privati di lieve entità in materia di diritti disponibili relativi a proprietà, conflitti fra proprietari e inquilini, tra consumatori e liberi professionisti, liti di vicinato o di famiglia, disaccordi fra fornitori e clienti, difficoltà nella riscossione di una somma di denaro, contestazione di una fattura, ecc.

Non è richiesta nessuna particolare formalità per chiedere l'intervento del conciliatore di giustizia, che riceve i cittadini prevalentemente presso il municipio o presso il tribunale d'istanza (in ogni circoscrizione) o in altra sede pubblica, con una cadenza settimanale. Il giudice del tribunale

d'istanza, investito della lite, può, con l'accordo delle parti, designare un conciliatore. Ognuna delle parti può presentarsi al conciliatore con una persona abilitata ad assisterla o a rappresentarla davanti al tribunale. Se è raggiunto l'accordo tra le parti, il conciliatore di giustizia redige un verbale che, una volta sottoscritto dagli interessati, provvederà a depositare presso il tribunale. La redazione d'un verbale è obbligatoria quando la conciliazione ha per effetto la rinuncia ad un diritto.

Il conciliatore di giustizia non ha i poteri del giudice per cui, se conciliazione è rifiutata o se l'accordo non è eseguito, non ha alcun potere vincolante sulle parti. Per rendere vincolante l'accordo raggiunto, è possibile chiedere al giudice di dare forza esecutiva al verbale. Se il conciliatore è stato designato dal giudice, l'accordo sarà sottoposto all'omologazione del giudice.

La mediazione familiare

La mediazione familiare è svolta dal mediatore familiare, un terzo imparziale, indipendente, qualificato e senza potere di decisione che favorisce, attraverso l'organizzazione di colloqui, sessioni congiunte o individuali riservati, la comunicazione tra le parti e la risoluzione di conflitti in ambito familiare. Al termine della mediazione è redatto un progetto d'intesa che rappresenta un impegno morale assunto dalle parti che hanno, inoltre, la facoltà di trasmetterlo ai loro avvocati e al giudice di famiglia. Questo documento può essere omologato da un giudice, soltanto se le parti lo desiderino. La mediazione familiare si svolge generalmente su un periodo di tempo che può variare da qualche settimana a un trimestre, per un totale di sedute variabile da sei a otto. La prima seduta di mediazione è gratuita, le sedute successive sono a pagamento e il costo è calcolato in rapporto ai redditi delle persone.

I metodi alternativi di risoluzione dei conflitti in materia commerciale

a) Conflitti fra imprese e consumatori

Le grandi imprese (poste, banche e assicurazioni) hanno attivato un efficiente servizio di mediazione. Il mediatore può intervenire soltanto se la lite persiste anche dopo l'esperimento delle procedure interne di reclamo e a condizione che la via giudiziaria non sia stata già scelta dalla parte. Ogni impresa e ogni organizzazione professionale definisce il campo d'applicazione della mediazione che trova eccellente applicazione, nella maggior parte dei casi in materia di assicurazioni (dove, peraltro, costituisce un servizio gratuito) .

b) Conflitti fra le imprese

Nell'ambito dei conflitti che insorgono tra liberi professionisti, il centro d'arbitrato e di mediazione della Camera di Commercio di Parigi ha costituito un servizio di mediazione fra le imprese, che può

essere richiesto dalle parti di comune accordo o da un tribunale.

c) Liti on line

Il MediateurDuNet, è un servizio di mediazione gestito dal "Forum dei diritti su Internet", struttura associativa creata nel maggio 2001. Le funzioni di tale struttura sono: l'informazione degli utenti e l'organizzazione della concertazione fra i poteri pubblici, le imprese e gli utenti.

Il MediateurDuNet tratta problemi giuridici relativi all'uso di Internet che coinvolgono almeno un privato. Il servizio è, in particolare, competente in materia di controversie legate a un acquisto on line (vizi della cosa), controversie fra consumatori, controversie fra privati (es. diritto d'autore), controversie legate al nome del dominio .

La mediazione in materia penale

In caso d'infrazione, l'articolo 41.6 del codice di procedura penale consente al procuratore della Repubblica di ricorrere a una mediazione penale con l'accordo della vittima e dell'autore dell'infrazione penale, preliminarmente all'azione pubblica. L'obiettivo è assicurare la riparazione del danno causato, di mettere fine alla turbativa risultante dall'infrazione e di contribuire al reinserimento del reo. La tipologia delle infrazioni che possono essere oggetto di mediazione penale è di esclusiva decisione della Procura della Repubblica e comprende lesioni lievi, furti, truffe minori, mancato pagamento di assegni alimentari, minacce, ingiurie, ecc. La mediazione penale non sospende i termini di prescrizione. Le parti in conflitto non possono adire direttamente il mediatore.

Il mediatore penale è una persona abilitata dal tribunale dopo aver conseguito una specifica formazione, riconosciuta dal ministero della Giustizia e può essere designato da un'associazione o direttamente dalla Procura della Repubblica.

Richiami normativi

La legislazione vigente:

1. codice civile, code civil (estratto) Ultima modifica 9 luglio 2011
2. codice di procedura civile. Code de procédure civile (estratto) Ultima modifica 1° maggio 2011
3. decreto 20 marzo 1978 n. 78-381 relativo ai conciliatori di giustizia
4. legge 8 febbraio 1995 n. 95-125
5. legge di riforma della prescrizione civile del 17 giugno 2008
6. articolo 37 legge n. 2010-1069 (Estratto) relativa all'esecuzione delle decisioni di giustizia, alle condizioni di esercizio di determinate professioni regolamentate e sugli esperti giudiziari. In vigore

dal 1° settembre 2011

7. decreto n. 2010-1165 relativo alla conciliazione e alla procedura orale in materia civile, commerciale e sociale. In vigore dal 1° dicembre 2010.

8. ordinanza No. 2011-1540 del 16 Novembre 2011 che recepisce la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale.

di

Antonina Giordano

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/dal-mondo/articolo/mediation-ue-francia-soluzione-e-due-vie>